



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata A.N.AC. o Autorità, con sede in Roma, Via Marco Minghetti n. 10, codice fiscale 97584460584, nella persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Busia

E

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata INVITALIA, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, nella persona del suo Amministratore Delegato Dott. Bernardo Mattarella, ivi domiciliato ai fini del presente atto, di seguito congiuntamente indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'ANAC (già "Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici", poi "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture) istituita dall'articolo 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi dell'articolo 213 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei Contratti") garantisce "la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";
- in particolare, ai sensi del comma 8 del suddetto articolo 213 del Codice dei Contratti, *"l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive"*;
- sino all'adozione da parte dell'ANAC del provvedimento istitutivo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'articolo 216, co. 13 del Codice dei Contratti, *"le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC"*;
- l'articolo 53, co. 5, lett. d), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che: *"all'articolo 81: 1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8"*;

- l'ANAC è chiamata ad adeguare l'architettura della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e realizzare iniziative progettuali di rilevanza strategica a livello nazionale individuate e derivanti dall'attuazione del PNRR.
- INVITALIA, istituita con D.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di *"promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa"* e *"dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari"*;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del D.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, co. 463 della legge 27 dicembre, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista *"sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"*. La successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, co. 461, della legge 27 dicembre, n. 296, indica infine INVITALIA quale *"ente strumentale dell'Amministrazione Centrale"*, rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico;
- con Delibera n. 484, del 30 maggio 2018, l'ANAC ha iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, co. 1, del Codice dei Contratti tutte le Amministrazioni Centrali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione degli affidamenti *in house* a INVITALIA;
- l'articolo 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, consente alle Amministrazioni Centrali di avvalersi di INVITALIA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche – comprese quelle afferenti i servizi di ingegneria e architettura, ora disciplinate dall'articolo 24 del Codice dei Contratti – nonché, per le Amministrazioni interessate, in qualità di *"Centrale di Committenza"*, come attualmente definita ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), e 37 del suddetto Codice dei Contratti.
- l'articolo 38, co. 1, del Codice dei Contratti prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- ai sensi dell'articolo 39 del Codice dei Contratti, le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, co. 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38 del medesimo Codice dei Contratti;
- INVITALIA, pertanto, opera in ambito nazionale ed internazionale, a beneficio, in supporto e/o per conto, fornendo alla P.A. il proprio supporto tecnico-operativo nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli investimenti pubblici, nonché eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa. In particolare, INVITALIA esercita, per conto delle Amministrazioni Centrali dello Stato, ivi inclusi i Commissari di Governo, e di talune Amministrazioni locali, funzioni di Centrale di Committenza, espletando attività di: (i) *"centralizzazione delle committenze"*, assumendo, talvolta, funzioni di Stazione appaltante delegata; (ii) *"committenza ausiliarie"*. Essa espleta altresì, a favore delle suddette Amministrazioni, attività di supporto di *program management* per la pianificazione e la gestione dell'intero ciclo di realizzazione degli investimenti pubblici;
- INVITALIA, nello svolgimento delle proprie funzioni di cui al punto che precede, al fine di perseguire gli obiettivi di digitalizzazione stabiliti dagli articoli 44 e 58 del Codice dei Contratti ha implementato una propria Piattaforma (di seguito Piattaforma UNICA) per la gestione dei contratti pubblici;
- tra le proprie funzioni, detta Piattaforma UNICA implementa uno specifico sistema tarato sul modello *"checklist"* che consente di monitorare lo stato delle verifiche circa il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici sia in fase di

aggiudicazione dei contratti pubblici che nella successiva fase di esecuzione degli stessi, nonché di garantire una gestione efficace, efficiente, completa e sicura degli obblighi di trasmissione delle informazioni ad ANAC stabiliti dall'articolo 213, co. 9 del Codice dei Contratti.

CONSIDERATO CHE

- ai fini della dimostrazione del possesso requisiti in capo agli operatori economici concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, l'articolo 86 del Codice dei Contratti individua la tipologia di documenti utili a comprovarne la sussistenza;
- con Deliberazione del 17 febbraio 2016, n. 157, l'ANAC ha individuato i dati concernenti la partecipazione alle gare da inserire nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, al fine di consentire alle Stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici;
- con la medesima Deliberazione è stato quindi istituito il sistema AVCpass richiamato in premessa, quale strumento di verifica dei requisiti attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- detto sistema consente alle Stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. "PNRR"), tra i propri obiettivi prevede una maggiore efficacia del controllo sugli appalti, attraverso la verifica digitale preventiva e l'incrocio delle banche dati, in particolare, l'articolo 53, co. 5, lett. a), n. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che: *"Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53"*;
- i recenti interventi normativi di modifica dell'articolo 81 del Codice dei Contratti, realizzati su iniziativa e con il contributo dell'Autorità, unitamente alle previsioni in materia di digitalizzazione delle procedure di gara contenute nell'articolo 44 del medesimo codice, consentono la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di affidamento, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per la partecipazione e per il relativo svolgimento;
- il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) previsto dall'articolo 81, comma 4-bis), d.lgs. 50/2016 consente di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara;
- con il Comunicato del Presidente del 29 novembre 2021 si danno le indicazioni in ordine all'avvio del fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazioni di attività di interesse comune;
- INVITALIA è stata tra i primi soggetti a livello nazionale a dotarsi di una Piattaforma UNICA interamente digitale che oltre a gestire i processi di affidamento ed esecuzione dei Contratti Pubblici (c.d. Appalti telematici *End-to-End*), è in grado di archiviare un elevatissimo numero di informazioni afferenti agli operatori economici;
- INVITALIA, in ragione del considerevole numero di gare che bandisce annualmente nonché del numero di operatori economici che vi partecipano, risulta pertanto essere un soggetto cruciale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e trasmissione delle informazioni alla BDNCP previsti dal suddetto l'articolo 53, co. 5, lett. a), n. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- pertanto, le parti hanno un comune interesse a realizzare in proficuo rapporto di collaborazione finalizzato a dare un contributo significativo alla diffusione dei principali strumenti telematici nella gestione delle commesse pubbliche nel rispetto degli standard stabiliti dalle Direttive europee e *compliance* rispetto alla normativa interna.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse e finalità*)

- 1.1. Le premesse e gli allegati al presente Protocollo di Collaborazione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
- 1.2. Il presente atto è volto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra le Parti, le quali, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni istituzionali, che si esplicheranno.

Articolo 2 (*Modalità di collaborazione*)

- 2.1. La collaborazione tra le Parti si esplica secondo le modalità di seguito elencate. È comune intenzione delle Parti istituire un rapporto di reciproca collaborazione istituzionale al fine di:
 - sperimentare preliminarmente da parte di INVITALIA l'interoperabilità tra il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), implementato dall'ANAC quale strumento di archiviazione delle informazioni relative agli operatori economici, ed il sistema della "checklist verifiche" presente nella Piattaforma UNICA di INVITALIA, che consente a quest'ultima di procedere alla comprova del possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli operatori economici, non appena le funzioni di interoperabilità del nuovo FVOE saranno disponibili;
 - sperimentare, allo stesso modo, l'interoperabilità tra gli strumenti di cui al punto che precede, con le ulteriori banche dati degli enti certificatori, al fine verificare la circolazione e l'interscambio delle informazioni;
 - sperimentare il monitoraggio sulla continuità del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario di un contratto pubblico anche in fase di esecuzione del contratto stesso;
- 2.2. Le Parti, nei limiti delle rispettive disponibilità e risorse, metteranno a disposizione:
 - da parte di ANAC, specifici ambienti di test nell'ambito del nuovo FVOE, che consentano di simulare verifiche sulla continuità del possesso dei requisiti dell'operatore economico in fase di esecuzione del contratto;
 - da parte di INVITALIA, specifici ambienti di test nell'ambito della propria Piattaforma UNICA, mediante i quali verificare lo scambio di dati e informazioni. Inoltre, nell'ambito del proprio *know-how* maturato nella gestione telematica delle procedure ad evidenza pubblica, il proprio personale interno che, a seconda delle singole esigenze connesse all'attuazione del presente protocollo, possa garantire i più elevati standard di professionalità e adeguatezza.

Articolo 3 (*Referenti per la collaborazione*)

- 3.1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti designano ciascuna propri Referenti. I Referenti designati dalle Parti sono:
 - Per l'ANAC: il dirigente dell'ufficio Servizi IT per i contratti pubblici, dott. Stefano Fuligni;
 - Per INVITALIA: Avv. Cristiano Galeazzi.

Articolo 4 (Comitato di gestione)

4.1. Successivamente alla stipula del presente Protocollo di Collaborazione verrà costituito tra le Parti un Comitato di gestione con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione del presente Protocollo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente Protocollo di Collaborazione;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche al presente Protocollo di Collaborazione.

4.2. Il Comitato di gestione è costituito da n. 4 membri:

- dott. Stefano Fuligni, dirigente dell'ufficio Servizi IT per i contratti pubblici, per A.N.AC.;
- dott. Ilario Sorrentino, dirigente dell'ufficio Gare e logistica, per A.N.A.C.;
- Avv. Cristiano Galeazzi, per INVITALIA.
- dott. Marco Lausi, per INVITALIA

L'eventuale sostituzione dei predetti membri è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare il presente Protocollo di Collaborazione.

4.3. Il Comitato di gestione, anche per mezzo di teleconferenza, si riunisce almeno una volta nel corso di ogni anno di validità del presente Protocollo di Collaborazione.

Articolo 5 (Comunicazione)

5.1 Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti possono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it

per INVITALIA: invitalia@pec.invitalia.it

Articolo 6 (Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

6.1. Il presente Protocollo ha la durata triennale e produce effetti dalla data di sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo dell'Accordo è subordinato al previo accertamento della permanenza dei presupposti di legge richiamati nelle premesse ed è formalizzato con espresso accordo sottoscritto dalle Parti.

6.2. Ciascuna Parte può recedere in qualunque momento dal presente Protocollo qualora, a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto dello stesso intervengano fatti o provvedimenti, ovvero mutamenti normativi, tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la Parte medesima, la prosecuzione delle attività in oggetto. Il recesso non avrà comunque effetto sulle attività la cui esecuzione fosse in corso, che saranno pertanto concluse ordinariamente, salvo espressa dichiarazione in tal senso della Parte.

6.3 Le Parti possono stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Accordo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Articolo 7 (Oneri finanziari)

7.1. Dal presente Protocollo di Collaborazione non conseguirà per le Parti alcun nuovo o maggiore onere finanziario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131

Articolo 8 (Comunicazione. Riservatezza)

8.1 Tutti i documenti, informazioni e/o dati tecnici di cui il personale delle Parti verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Protocollo sono riservati. In tal senso, le Parti si obbligano, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dal presente Protocollo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza. 8.2 Nessuna Parte potrà essere citata dall'altra Parte, ad esempio in sedi tecnico-scientifiche e/o pubblicitarie, salvo espressa autorizzazione.

Art. 9 (Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio)

9.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo di Collaborazione, saranno osservate dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice Etico di INVITALIA ed il Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.N.A.C. approvato nell'adunanza del 27 aprile 2022 (disponibile al link-
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Codice+di+comportamento+dei+dipendenti+dell_Autorit%C3%A0+Nazionale+Anticorruzione+-+27.04.2022.pdf/9baa0c34-a383-768a-2ca0-ea483ca48b20?t=1651218390523).

9.2. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo di Collaborazione, si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 10 (Consenso al trattamento dei dati)

10.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente ai fini del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo di Collaborazione stesso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente Protocollo di Collaborazione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR.

Art. 11 (Pubblicizzazione e promozione del Protocollo di Collaborazione)

11.1. In considerazione dell'obiettivo strategico e dei contenuti delle attività del presente Protocollo di Collaborazione, le Parti potranno sviluppare idonee iniziative di promozione e comunicazione per illustrare le opportunità di collaborazione create dall'attuazione del Protocollo stesso.

11.2. Le Parti convengono che tale comunicazione non potrà mai avvenire in sedi diverse da quelle istituzionali e tecniche e comunque non potrà mai essere a scopi pubblicitari.

11.3. Dati i contenuti estremamente riservati del presente accordo, che contemplano – tra gli altri – l'analisi di soluzioni informatiche altamente specializzate (come, ad esempio, la Piattaforma UNICA), le parti si impegnano a non divulgare a terzi alcuna informazione afferente il *know-how* di INVITALIA, che resta di proprio esclusivo dominio.

11.4. Le Parti potranno valutare anche la possibilità di inserire i rispettivi loghi istituzionali e la dicitura "*con la cooperazione di _____*", su pagine web dei rispettivi siti istituzionali dedicate all'oggetto del presente Protocollo di Collaborazione, previa visione da parte dei rispettivi uffici Relazioni Istituzionali e/o Comunicazione.

Articolo 12 (Norme finali)

12.1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

12.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Atto, il Foro competente è quello di Roma.

12.3. Il presente Protocollo di Collaborazione è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Roma,

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Per Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'impresa S.P.A.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

L'Amministratore delegato
(Dott. Bernardo Mattarella)